

REGOLAMENTO PROVINCIALE SUL C O N T R O L L O DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

S O M M A R I O

Art.	ARGOMENTO
1	Oggetto del regolamento.
2	Controllo delle dichiarazioni.
3	Formalità dei controlli.
4	Controllo delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni.
5	Controllo delle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà.
6	Errori sanabili - Incompletezza.
7	Sanzioni.
8	Entrata in vigore del regolamento.
9	Casi non previsti dal presente regolamento.
10	Rinvio dinamico.

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i controlli:

- a) delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni previste dall'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 1 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403;
- b) delle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà previste dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403;

Art. 2

Controllo delle dichiarazioni

1. Il controllo delle dichiarazioni sostitutive viene disposto:
 - a) dal responsabile del procedimento, obbligatoriamente, quando emergono ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto ovvero su segnalazioni pervenute;
 - b) dal responsabile del servizio, a campione, a seguito di sorteggio, su almeno il **10 %** delle dichiarazioni presentate.
2. I controlli di cui al comma precedente dovranno essere eseguiti:
 - a) controlli obbligatori: entro il termine fissato dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, per la conclusione del procedimento e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della eventuale segnalazione di irregolarità;
 - b) i controlli a sorteggio dovranno essere eseguiti con periodicità semestrale.

Art. 3

Formalità dei controlli

1. L'esito dei controlli obbligatori dovrà essere annotato dal responsabile del procedimento sulla stessa dichiarazione controllata.
2. Sulle operazioni dei controlli a sorteggio, da eseguire a cura del responsabile del servizio alla presenza di due testimoni, anche dipendenti provinciali non responsabili dei corrispondenti procedimenti, dovrà essere redatto apposito verbale.

Art. 4

Controllo delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni

1. Il controllo delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni viene disposto dal responsabile del procedimento:
 - a) direttamente, mediante la consultazione dei registri esistenti in provincia per tutte le certificazioni sostituite al cui rilascio dovrebbero provvedere gli stessi uffici provinciali, ovvero in presenza, anche per altri scopi, della relativa certificazione o conferma dati in regime di validità;
 - b) mediante richiesta, all'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione di conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da essa custoditi, osservando le procedure di cui all'art. 11, comma 2, del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

Art. 5

Controllo delle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà

1. I controlli delle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà saranno sempre richiesti alla polizia municipale del comune ove ha la residenza il dichiarante o ad altra pubblica autorità che, caso per caso, sarà ritenuta idonea ad effettuare il controllo.
2. Le richieste di controllo dovranno essere fatte sempre nel rispetto della seguente procedura:

- sarà inviata, al responsabile dell'ufficio della polizia municipale o di altro ufficio pubblico, fotocopia della dichiarazione sulla quale dovranno essere annotate le reali circostanze accertate in contrasto con la dichiarazione resa;
- gli atti di accertamento saranno conservati nel fascicolo.

Art. 6

Errori sanabili - Incompletezza

1. In presenza di accertati errori sanabili, il responsabile del servizio inviterà l'interessato a rettificare, con apposita annotazione sottoscritta, gli errori accertati, avvertendolo che non provvedendovi entro un congruo termine, da indicare sulla richiesta, sarà considerato rinunciatario.
2. Le incompletezze si debbono intendere sempre sanabili.

Art. 7

Sanzioni

1. Nel caso di accertata presenza di elementi di falsità nella dichiarazione, non riconducibili nei casi di errore sanabile di cui al precedente art. 6, il responsabile del servizio darà corso alla procedure previste:

- dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 come modificato dall'art. 13, comma 4, del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403;
- dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1998, n. 403.

Art. 8

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (Co.Re.Co.) e la ripubblicazione all'albo per quindici giorni consecutivi.

Art. 9

Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo statuto provinciale;
 - c) il regolamento provinciale sull'organizzazione generale degli uffici e dei servizi.

Art. 10

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.